



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1
61021 Carpegna

☎ 0722 727065
📠 0722 727007
www.carpegna.it

POLIZIA LOCALE
Tel. 0722727065

poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it

comune.carpegna@emarche.it



ORDINANZA N. 7 del 09/03/2022

Oggetto: **Regolamentazione della viabilità stradale in occasione della manifestazione ciclistica denominata “57° Tirreno Adriatico – Corsa Ciclistica Internazionale per professionisti – 6° Tappa Apecchio - Carpegna” in programma nella giornata di sabato 12 marzo 2022.-**

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta prot. generale n. 250 del 19.01.2022 e le relative integrazioni, presentata dal Sig. Mauro VEGNI, nato a Cetona (SI) il 07.02.1959 residente a San Donato Milanese (MI) in Via E. Mattei n. 42, in qualità di Direttore Ciclismo della RCS Sport Spa (Ente Organizzatore della corsa ciclistica) con sede a Milano (MI) in Via Rizzoli n. 8, tesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in quei tratti comunali ove la presenza di mezzi renderebbe difficoltoso e pericoloso il transito e l’arrivo dei partecipanti, per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “57° Tirreno Adriatico – Corsa Ciclistica Internazionale per professionisti – 6° Tappa Apecchio - Carpegna” in programma nella giornata di sabato 12 marzo 2022 nei tempi e nei modi così come indicati nel percorso trasmessoci;

Considerato che in occasione di tale manifestazione è previsto un notevole afflusso di partecipanti, di pubblico, di addetti all’organizzazione, di giornalisti con i relativi mezzi, attrezzature e allestimenti;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di attuare un’adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire la realizzazione del suddetto evento;

Visto il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada-;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto ritenuta la propria competenza;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile Area Amministrativa di Carpegna n. 13 del 31.12.2019;

Con i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra visto e considerato:

ORDINA

1. dalle ore 19,00 di venerdì 11 marzo 2022 alle ore 21,00 di sabato 12 marzo 2022, **DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nelle seguenti piazze e tratti di strada:

- **Piazza Conti;**
- **Via P.A. Guerrieri;**
- **Via Cippo (eccetto velocipedi sino alle ore 14.00);**
- **Via Amaducci;**
- **Via R. Sanzio;**
- **Via Duilio Selvi;**
- **Via Salvadori;**

- **Via Roma** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Rio Maggio - Mazzini – Tigli – del Leppo – Cavallone - Falconieri – G. Leopardi – Vicolo Francioni - Piazza Conti (altezza fontana Palazzo dei Principi di Carpegna);
 - **Via G.O. Falconieri;**
 - **Piazza W. Tobagi;**
 - **Via Tigli;**
 - **Via C. Patrignani;**
 - **Piazza Conti Mario;**
 - **Via Pian dei Roghi;**
2. dalle ore 07,00 alle ore 21,00 di sabato 12 marzo 2022, **DIVIETO DI TRANSITO** e **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA:**
- **in Via Aldo Moro** (area parcheggio adiacente Officina Venturini);
 - **in Via Aldo Moro** (area parcheggio adiacente Officina Venturini) **l'ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO RISERVATO da utilizzare come area deposito per i veicoli rimossi e l'ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO per veicoli appartenenti a persone con limitate capacità motorie muniti di apposito contrassegno;**
3. dalle ore 08,00 alle ore 21,00 di sabato 12 marzo 2022, **DIVIETO DI TRANSITO** e **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nelle seguenti piazze e tratti di strada:
- **Via Rio Maggio;**
 - **Via Ungaretti area parcheggio;**
 - **Viale Paradiso** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie D. Selvi - Via C. Ricci - Viale Paradiso;
4. dalle ore 08,00 alle ore 21,00 di sabato 12 marzo 2022, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nelle seguenti piazze e tratti di strada:
- **Via Mazzini;**
 - **Via San Nicolò;**
5. dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di sabato 12 marzo 2022, **DIVIETO DI TRANSITO** e **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nelle seguenti piazze e tratti di strada:
- **Via Caferro;**
 - **Via Roma;**
 - **Piazza Conti;**
 - **Via Amaducci;**
 - **Via Mazzini;**
 - **Via Cippo;**
 - **Via Monte;**
 - **Via Cantoniera** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Monte – Via Cantoniera – Viale Paradiso;
 - **Viale Paradiso** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Cantoniera – Via C. Ricci - Viale Paradiso - Via Molino – Via C. Patrignani – Via Aldo Moro;
 - **Via Aldo Moro.**

Il capolinea per gli AUTOBUS LINEA 45 di Salvadori Autolinee e per gli AUTOBUS LINEA 165 di Start Romagna, nelle giornate di venerdì 11 per quel che riguarda l'ultima corsa (19.25) è previsto in Via Roma n. 1 di fronte al distributore di benzina come per le corse in partenza della mattina (6.10-6.30-7.30) di sabato 12 marzo 2022 sino alle 07.30, mentre per le tutte le altre corse in arrivo e in partenza è previsto nel Comune di Pietrarubbia località Mercato Vecchio di fronte al Comune.-

Al richiedente indicato in premessa, è demandato il compito di provvedere a propria cura e spese alla collocazione della segnaletica stradale necessaria; terminata la manifestazione, dovrà provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti, alla pulizia delle aree pubbliche e private interessate dalla manifestazione ed al ripristino della preesistente disciplina della circolazione e segnaletica stradale.

Si prescrive inoltre alla Sig. Mauro VEGNI di dare puntuale attuazione alle misure volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e agli atti di indirizzo predisposti in materia dalla Regione Marche.

E' fatto obbligo al richiedente indicato in premessa, quale organizzatore e responsabile della **manifestazione** oggetto della presente Ordinanza, di adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, e di provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione.

E' fatto obbligo inoltre, alla medesima richiedente, di coprire la segnaletica stradale permanente, e già esistente, che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza, e di ripristinare, allo scadere dell'Ordinanza medesima, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto.

I segnali stradali dovranno essere regolamentari, e sistemati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

I segnali di divieto di sosta integrati con il pannello "rimozione coatta" e da un pannello aggiuntivo indicante il giorno e l'orario in cui entrerà in vigore lo stesso, dovranno essere collocati almeno 48 ore prima e dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove saranno collocati i segnali ed esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Ai sensi dell'art. 37/3 C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92 è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Amministrazione Comunale.

Carpegna li, 09.03.2022

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Sara CORBELLOTTI**

(Il presente documento è una copia del documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e conservato agli atti dell'Ente).